

Roma, 21 aprile 2021

Spett.  
Autorità Garante della Concorrenza  
e del Mercato  
Piazza G. Verdi, 6/A  
00198 Roma

A mezzo pec  
[agcm@pec.agcm.it](mailto:agcm@pec.agcm.it)

## ESPOSTO

ADC, Associazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, con sede in Roma, via Brigida Postorino 7, in persona del Presidente e legale rappresentante, dott.ssa Maria Pia Nucera e UNGDCEC, con sede in Roma, Circonvallazione Clodia 86, in persona del Presidente e legale rappresentante dott. Matteo De Lise, espongono quanto segue.

Sono pervenute alle nostre Associazioni numerose segnalazioni riguardanti, tra l'altro, il visto di conformità richiesto per il c.d. "superbonus 110%" introdotto col decreto rilancio del 2020 e successive modifiche.

In particolare, è stata sottoposta alla nostra attenzione la documentazione che Vi alleghiamo relativa ai prodotti proposti da alcune banche (Creval, Intesa Sanpaolo, Banca Valconca e Crédit Agricole, ma la pratica sembra essere diffusa presso molti altri istituti) in relazione al "superbonus 110%" che contemplano alcuni servizi offerti – sempre - in associazione alle principali società di consulenza.

In estrema sintesi, dai documenti allegati emerge che:

- Creval, Intesa Sanpaolo e Banca Valconca, almeno formalmente, offrirebbero la possibilità e non l'obbligo per i clienti di accedere ai servizi di società del gruppo Deloitte;
- l'accordo quadro di cessione del credito predisposto da Crédit Agricole (lettera f) contemplerebbe, invece, un obbligo del cliente cedente di avvalersi della "società di consulenza Studio Tributario e Societario – Deloitte Società tra professionisti S.r.l."

In sostanza, quasi tutte le banche indicate (ad eccezione di Crédit Agricole che sembra avere introdotto un obbligo) sembrerebbero avere approntato, formalmente, i propri documenti informativi in modo da evitare di incorrere nei divieti posti dagli artt. 2 e 3 della Legge 10 ottobre 1990, n. 287 (intese restrittive e abuso di posizione dominante, in particolare mediante

l'imposizione di condizioni contrattuali o subordinando la conclusione dei contratti all'accettazione da parte dei clienti di prestazioni supplementari).

Tuttavia, molti nostri associati (dottori commercialisti, quindi professionisti indicati dalla normativa tra i soggetti idonei al rilascio del visto di conformità) hanno portato a nostra conoscenza segnalazioni di propri clienti ai quali sarebbe stato di fatto imposto, dagli istituti di credito a cui si sono rivolti, di avvalersi, anche per il visto di conformità, delle società di consulenza da loro segnalate, subordinando a tale fatto il perfezionamento dell'operazione finanziaria richiesta.

\* \* \* \* \*

Le condotte sopra descritte appaiono a nostro parere meritevoli di approfondimento da parte dell'Autorità Garante della Concorrenza.

Infatti, sotto il profilo della tutela della concorrenza:

- a) l'intesa tra istituti di credito e le note società di consulenza restringerebbe la concorrenza, danneggiando i consumatori e/o gli altri concorrenti;
- b) l'abuso del potere di mercato da parte degli istituti di credito e delle note società di consulenza, comporterebbe l'attuazione di politiche tali da escludere altri soggetti che competono sullo stesso mercato.

Al riguardo, l'art. 2 della Legge 10 ottobre 1990, n. 287 - Norme per la tutela della concorrenza e del mercato vieta, dichiarandole nulle, le Intese restrittive della libertà di concorrenza, cioè quelle che abbiano "per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, anche attraverso attività consistenti nel:

a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali;

(...)

e) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun rapporto con l'oggetto dei contratti stessi".

L'art. 3 della medesima legge vieta l'abuso da parte di una o più imprese di una posizione dominante all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, in generale (quindi al di fuori della tipizzazione dei comportamenti previsti nella norma), e, comunque, vieta:

"(...)

d) subordinare la conclusione dei contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura e secondo gli usi commerciali, non abbiano alcuna connessione con l'oggetto dei contratti stessi".

Inoltre, sotto il profilo della tutela del consumatore, l'art. 24 del decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 - Codice del consumo censura le pratiche commerciali aggressive che sono idonee a "limitare considerevolmente la libertà di scelta o di comportamento del consumatore medio in relazione al prodotto e, pertanto, lo induce o è idonea ad indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso".

\*\*\*\*\*

Nei casi portati all'attenzione della nostra associazione, vengono proposti dai principali istituti di credito in associazione con le altrettanto principali società di consulenza (soggetti tutti che hanno una posizione di mercato rilevante) pacchetti, di fatto inscindibili, contenenti alcuni prodotti o servizi in posizione dominante rispetto ad altri (ad esempio il visto di conformità) che, invece potrebbero essere acquistati separatamente presso altri soggetti.

Pertanto, è verosimile che possano configurarsi:

- sia l'ipotesi di intesa restrittiva verticale tra imprese che di fatto subordinino la conclusione dei contratti all'accettazione delle prestazioni supplementari offerte in associazione con alcune società di consulenza;
- sia l'ipotesi di abuso di posizione per gli stessi motivi;
- sia l'ipotesi di pratica commerciale aggressiva, essendo il consumatore di fatto costretto o fortemente indotto ad accettare il prodotto delle società di consulenza, proposto insieme ai prodotti degli istituti di credito.

\* \* \* \* \*

Per quanto sopra esposto, ADC, Associazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e l'UNGDCEC, Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed esperti contabili chiedono che l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nell'esercizio dei poteri di cui agli artt. 12 e ss. della legge 287/90, compia l'istruttoria e tutti gli approfondimenti opportuni in relazione ai fatti sopra esposti per verificare l'eventuale esistenza di infrazioni ai divieti stabiliti negli articoli 2 e 3 della medesima o altra legge e per adottare tutte le misure, anche sanzionatorie, che riterrà necessarie.

Con Osservanza.

Maria Pia Nucera  
Presidente ADC

Matteo De Lise  
Presidente UNGDCEC